

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 06370/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6370 del 2021, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Antonionunzio Schiavullo, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro
Cacchione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Comando Generale dell'Arma
dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e
difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in
Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

l'annullamento

del provvedimento prot. n. 387842/2-11 emesso dal Comando Generale dell'Arma
dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Commissione per

gli accertamenti psico-fisici – del 14.05.2021 con il quale si esprime il giudizio di inidoneo;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Schiavullo Antonionunzio il 17/9/2021:

per l'annullamento fei seguenti atti

Decreto n. 164/13-2-2019 CC di prot. del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, datato 24/07/2021 e pubblicato sul sito web dell'Amministrazione il 27/07/2021, di elevazione del numero dei posti messi a concorso e di approvazione delle graduatorie finali di merito di cui ai verbali n. 98 e 99 del 7/07/2021 della Commissione esaminatrice, che costituiscono parte integrante e sostanziale del Decreto, e di cui al bando di concorso per il reclutamento di 3.581 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato in G.U.R.I. 4^a serie speciale n. 79 del 9 ottobre 2020;

verbali n. 98 e 99 del 7/07/2021 della Commissione esaminatrice del Concorso ed allegate graduatoria finali di merito dei candidati risultati idonei al termine delle procedure concorsuali di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) del bando di concorso; pertanto delle relative graduatorie e, per quanto di specifico interesse, della graduatoria redatta ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera b) del bando di concorso (graduatoria Lettera "B"), relativa ai posti riservati ai, ai sensi dell'art. 706 e 707 del d.lgs n. 66/2010 ai giovani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2021 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato l'esito della verifica disposta da questa Sezione la quale conclude accertando l'idoneità del ricorrente al reclutamento presso l'Arma dei carabinieri;

Rilevato che, pur essendo la causa ormai matura per la decisione, il contraddittorio non è integro perché la notifica del ricorso per motivi aggiunti, è avvenuta soltanto nei confronti di un controinteressato (Daniele Cascella) ai sensi dell'art. 41, 2° comma, c.p.a.;

Ravvisata, viceversa, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria finale di merito approvata con Decreto n. 164/13-2-2019 CC di prot. del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, datato 24/07/2021 e pubblicato sul sito web dell'Amministrazione il 27/07/2021;

Ritenuto, in considerazione del numero dei soggetti a cui notificare il ricorso, di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web della resistente della presente Ordinanza, del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti, nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto che, a tali incumbenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 40 (quaranta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente Ordinanza, inoltrando immediatamente, se del caso anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente Ordinanza;

Ritenuto, in ogni caso, di fissare quale termine finale per la pubblicazione predetta da parte dell'Amministrazione la data del 31.12.2021;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato dalla P.A, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, nei

successivi gg. 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;
Ritenuto che, in caso di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sul sito web di Internet del Ministero della Difesa, permangono alcuni obblighi in capo all'Amministrazione, fra cui, quello:

- di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati;
- di fare in modo che sulla home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati su menzionati;
- di rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco dei controinteressati.

Ritenuto che, stante l'esito favorevole della verifica, debbano nelle more essere tutelate le esigenze cautelari del ricorrente;

Ritenuto pertanto, di ordinare all'Amministrazione resistente di procedere senza indugio all'ammissione con riserva del ricorrente a tutte le prove e le verifiche mancanti, disponendo in caso di loro superamento l'inserimento del ricorrente in graduatoria e la conseguenziale ammissione al corso;

Ritenuto di assegnare alla stessa Amministrazione il termine di gg. 50 (cinquanta) dalla comunicazione (ovvero se anteriore dalla notificazione di essa a cura di parte ricorrente) per il deposito di apposita relazione contenente una "tabella" descrittiva di tutte le prove e verifiche svolte dal ricorrente, del loro esito, del punteggio conseguito e della posizione raggiunta in graduatoria dal ricorrente;

Ritenuto di fissare la nuova camera di consiglio per il giorno 7 febbraio 2022, ore di rito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- in accoglimento della domanda cautelare proposta, ammette con riserva il ricorrente a tutte le prove e verifiche concorsuali non ancora sostenute;

- autorizza il ricorrente alla notifica per pubblici proclami nei termini di cui in motivazione;
- assegna all'Amministrazione il termine di gg. 50 (cinquanta), dalla comunicazione della presente Ordinanza, ovvero se anteriore dalla notificazione di essa a cura di parte ricorrente, per il deposito della relazione informativa indicata in motivazione;
- fissa la nuova camera di consiglio per il giorno 7 febbraio 2022, ore di rito;

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere

Claudio Vallorani, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Claudio Vallorani

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.